


COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n..... del

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposti per l'applicazione del tributo
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Soggetti passivi e responsabilità dell'obbligazione tributaria
- Art. 5. Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 6. Esclusione dal tributo
- Art. 7. Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

TARIFFE

- Art. 8. Costo di gestione
- Art. 9. Determinazione della tariffa
- Art. 10. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 12. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15. Tributo giornaliero
- Art. 16. Tributo provinciale

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 17. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 18. Riduzioni/Agevolazioni
 - A. Riduzioni/Agevolazioni per le utenze domestiche
 - B. Riduzioni/Agevolazioni per le utenze non domestiche
- Art. 19. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

DICHIARAZIONE, POTERI DEL COMUNE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E COMPENSAZIONI, CONTROLLI, SANZIONI E ACCERTAMENTO

- Art. 20. Dichiarazione
- Art. 21. Riscossione
- Art. 22. Rimborsi e compensazione
- Art. 23. Attività di controllo e sanzioni
- Art. 24. Dilazione del pagamento

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 25. Entrata in vigore
- Art. 26. Disposizioni transitorie

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni. Sono state inoltre recepite le disposizioni della Legge 157/2019.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani è effettuato sull'intero territorio comunale;

La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a solo uso operativo, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. **La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.**

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 – Soggetto attivo

Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto con vincolo di solidarietà tra i componenti, la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. In caso di **utilizzo di durata non superiore a sei mesi** nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
- c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
- d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
- e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità

immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

PREVIA TEMPESTIVA DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE (entro il 31 marzo di ogni anno), non sono soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

LOCALI

- inutilizzati e completamente sgombri di arredi e/o suppellettili e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica). Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.
- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione e stagionatura, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, stalle per bestiame, fienili, silos, legnaie, purché privi di lavorazione e;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;
- locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;

- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

AREE

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Con riferimento agli impianti di distribuzione di carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq.20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

<u>Attività</u>	%
▪ ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi:	65%;
▪ strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia,	

di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive:	65%;
▪ lavanderie a secco e tintorie non industriali:	75%;
▪ officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti:	55%;
▪ elettrauto:	65%;
▪ caseifici e cantine vinicole:	55%;
▪ macellerie e pescherie:	75%;
▪ autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie:	55%;
▪ officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche:	55%;
▪ tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie:	75%;
▪ laboratori fotografici o eliografici:	75%;
▪ produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose:	75%;
▪ lavorazione materie plastiche e vetroresine:	75%.

Per fruire della determinazione della superficie sulla base dei criteri sopra riportati, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

TARIFFE

Art. 8. - Costo di gestione

- Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano economico-finanziario degli interventi.

Art. 9. - Determinazione della tariffa

- Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La tariffa è determinata sulla base del piano economico-finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione secondo i termini di legge.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 10. - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata con arrotondamento al mese intero per difetto o per eccesso a seconda che l'occupazione inizi prima o dopo la metà del mese.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 20, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11. - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

5. L'art.9 bis c.1 DL 47/2014 dal 2015 prevede che venga considerata direttamente adibita ad abitazione una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il successivo comma 2 prevede inoltre che TARI e TASI siano applicate per ciascun anno di imposta in misura ridotta di due terzi.

Art. 12. - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma **che comunque dimorano presso l'unità abitativa PER ALMENO SEI MESI nell'anno solare** (es. le colf, badanti, ecc).

2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, **per un periodo non inferiore all'anno**, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di **3 unità**.*

Resta ferma la possibilità per il Comune di variare in diminuzione, il dato relativo agli occupanti, a seguito di dichiarazione presentata dall'intestatario o verificata nella banca dati anagrafica del rispettivo Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano facenti parte dell'utenza domestica se pertinenti alla stessa.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo identificate in un'unica unità catastale, occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 21, comma 1, con eventuale conguaglio.

Art. 13. - Classificazione delle utenze non domestiche

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ALLEGATO B e successive modifiche apportate dall'Art.58-quinquies Legge 158/2019..

Le attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ma nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 14. - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15. - Tributo giornaliero

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da utenze non domestiche soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

Il tributo giornaliero, riguardante tipicamente attività dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinato nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua per ogni giorno di occupazione.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16. - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche art.38 bis c.1 Legge 158//2019.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	

attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATI

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 01/01/2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

Art. 26. - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento;

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 15,00, salvo il caso di una ripetuta violazione degli obblighi di versamento;

Art. 24 - Dilazione del pagamento

1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3) Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00, con rate mensili costanti fino ad esaurimento del tributo dovuto.

Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 1.000,00, con rate mensili costanti fino ad esaurimento del tributo dovuto,

4) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere debitamente motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

5) In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

- Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della Tassa Rifiuti (soggetto passivo TARI) e la quantificazione dei materiali avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
- Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sul tributo TARI dovuto per l'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
- Con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti i materiali conferiti ai CdR, da contabilizzarsi ai fini della riduzione, i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto;
- Il punteggio ottenuto può dare origine ad una riduzione, sino ad un massimo del 30 %, della parte variabile della tariffa. Tale riduzione, sommata ad altre già presenti in fattura, non può superare la quota max del 70% della parte variabile della tariffa;
- La riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare, precedente a quello d'imposta, e non è cumulabile su più esercizi. Tale sconto viene riconosciuto sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

C - Riduzioni/Agevolazioni per le utenze non domestiche

Alle utenze non domestiche relative ad attività che svolgono funzioni di BAR E/O RISTORO si applica una riduzione del 10%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, ciò in considerazione del fatto che tali attività per lunghi periodi dell'anno, ad eccezione dei giorni festivi e della stagione estiva, riscontrano una frequenza scarsa ed irregolare che mette a rischio la loro apertura e la loro continuità gestionale. Viste inoltre le caratteristiche dei nostri luoghi ed il target dell'utenza che frequenta tali locali, viene riconosciuta a tali esercizi una importante funzione aggregativa.

Art. 19. - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate ed in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

1) **ESENZIONE TOTALE** della tassa per locali di abitazione occupate da **persone sole**, assistite in modo permanente dal Comune o da altri Enti Pubblici, in condizioni di indigenza o comunque con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad €. 6.500,00;

2) **RIDUZIONE DEL 50%** della tassa, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, limitatamente ai locali di abitazione occupati da **persone sole, residenti a TOANO, nullatenenti, in condizioni di accertata indigenza**, con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad €. 6.500,00;

3) per i nuclei familiari nei quali **almeno 1 componente residente a TOANO sia ultrasessantenne** e gli altri non abbiano meno di 65 anni, si applicano le seguenti riduzioni:

a) **RIDUZIONE 50 %** della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile se reddito I.S.E.E. è tra €.6.500,00 ed €.7.500,00;

b) **RIDUZIONE 40 %** della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile se reddito I.S.E.E. tra €.7.501,00 ed €.9.000,00;

c) **RIDUZIONE 30%** della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile se reddito I.S.E.E. tra €.9.001,00 ed €.10.000,00;

4) a) riduzione od esenzione dal pagamento per i nuclei familiari nei quali sia presente un **portatore di handicap e/o UN INVALIDO CIVILE AL 100%**, con le seguenti casistiche:

- **ESENZIONE** per i nuclei familiari con reddito I.S.E.E. inferiore ad €.10.000,00;
- **RIDUZIONE AL 50%** della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile per i nuclei familiari con reddito I.S.E.E. tra €.10.001,00 e €.15.000,00;

b) **riduzione del pagamento per i nuclei familiari nei quali sia presente un INVALIDO CIVILE tra il 75% ed il 100% con le seguenti casistiche:**

- **RIDUZIONE 25%** della tassa con reddito I.S.E.E. complessivo inferiore a 15.000,00 euro;

5) a) **ESENZIONE** per i nuclei familiari con reddito I.S.E.E. inferiore ad €.10.000,00, in condizioni di indigenza, nei quali vi sia la **presenza di ALMENO TRE FIGLI**.

b) **Nuclei familiari in condizioni di indigenza, ove vi sia la PRESENZA DI FIGLI MINORI, con reddito complessivo I.S.E.E.:**

- **RIDUZIONE 80%** per reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad Euro 3.500,00
- **RIDUZIONE 50%** per reddito complessivo ai fini I.S.E.E. tra € 3.501,00 ed € 7.000,00
- **RIDUZIONE 25%** per reddito complessivo ai fini I.S.E.E. tra € 7.001,00 ed € 10.000,00

6) **RIDUZIONE 10%** della tassa, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, limitatamente ai **locali di abitazione a disposizione** indipendente dal numero di occupanti attribuito o dichiarato dal contribuente.

Per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra, si ricorda che l'attestazione ISEE, va presentata ANNUALMENTE all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 marzo.

B - Sistema di sconti per utenze domestiche – CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO CDR (centri di raccolta comunali).

Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta comunali, dotati di sistema che permette la quantificazione, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 17. - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza oltre ai 500 mt. dal più vicino punto di raccolta indifferenziata misurato sulla strada pubblica o di uso pubblico che conduce all'insediamento.

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo, qualora però se il periodo di mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota di tassa corrispondente al periodo di interruzione.

3. Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 100% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, i rifiuti avviati allo smaltimento ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari.

Art.18. - RIDUZIONI

A - Riduzioni per le utenze domestiche

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa per la quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo, di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare all'Ufficio Tributi Comunale, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o dall'utilizzo di contenitore idoneo costruito in loco nel rispetto dei requisiti minimi necessari. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate e l'amministrazione comunale può in qualsiasi momento verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche intestate a contribuenti, residenti nel Comune di Toano, che si trovano nelle seguenti condizioni: